

Rep. 511

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI PITIGLIANO                      PROVINCIA DI GROSSETO

\*\*\*\*\*

**Affidamento in custodia dei cani e gatti randagi del  
Comune di Pitigliano al canile privato DOG FARM di Galdi  
Matteo con sede in RIBOLLA - ROCCASTRADA (GR) periodo 1  
APRILE 2015 - 31 MARZO 2018. Importo presunto € 50.000,00**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio, nella residenza comunale sita in Pitigliano Piazza Garibaldi, 37 avanti a me, Dott. DI SIBIO GIUSEPPE, Segretario Comunale del Comune di Pitigliano, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, nonché ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

1) Responsabile del Servizio P.M. pro tempore, PIERLUIGI CAMILLI nato a Pitigliano (GR) il 13.03.1950 e residente in Roma via Circ.ne Gianicolense 295, che stipula il presente atto non in proprio, ma in nome, conto, voce ed interesse esclusivo del COMUNE DI PITIGLIANO, con sede in Piazza Garibaldi, 37 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a quanto

appresso autorizzato come da legge.

1) MATTEO GALDI, nato a Ribolla fraz. di Roccastrada il 30.01.1975, residente in Ribolla fraz. di Roccastrada via della Collacchia 131, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della ditta DOG FARM di Galdi Matteo, con sede in Ribolla Via della Collacchia 131 - Roccastrada (GR) (di seguito nel presente atto denominata semplicemente "IMPRESA"), giusta certificato della C.C.I.A.A. acquisito agli atti (codice fiscale 01412450536), parenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### PREMESSO

- che con determinazione n. 9 del 04.03.2015 il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha avviato una procedura di selezione per l'affidamento di cui all'oggetto del presente contratto per il periodo 1 aprile 2015 - 31 marzo 2018;

- che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato, giusta determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 20 del 31.03.2015, esecutiva, all'impresa per il ricovero e la cattura dei cani e gatti vaganti sul territorio comunale, per un importo giornaliero pari a € 3,86 IVA esclusa per ciascun animale

e per un importo pari a € 99,00 IVA esclusa per il servizio di cattura e/o intervento di pronto soccorso su cani e gatti vaganti coinvolti in incidenti stradali.

- che risultano espletate favorevolmente le formalità per il controllo delle autorizzazioni necessarie;

- che occorre ora formalizzare i rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - L'impresa si impegna nella più ampia e valida forma legale ad effettuare per la stazione appaltante il servizio oggetto del presente contratto consistente nella cattura, ricovero, pulizia, custodia, mantenimento e assistenza veterinaria dei cani e gatti randagi per il periodo 1 aprile 2015 - 31 marzo 2018, per un importo giornaliero pari a € 3,86 IVA esclusa per ciascun animale e per un importo pari a € 99,00 IVA esclusa per il servizio di cattura e/o intervento di pronto soccorso su cani e gatti vaganti coinvolti in incidenti stradali. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta dell'impresa, che le parti

dichiarano di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - L'importo contrattuale potrà subire aumenti in considerazione dell'ingresso nel canile di nuovi animali e del conseguente crescere del numero degli animali ospitati.

ART. 4 - Le modalità e i tempi di espletamento del servizio sono quelli indicati nel presente contratto, che l'impresa si impegna a rispettare per il periodo di validità dello stesso.

Art. 5 - E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto a terzi.

Art. 6 - L'impresa è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione del servizio non rispetti gli impegni di cui al presente contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto stesso con addebito delle relative spese all'impresa.

Art. 7 - Il servizio di custodia animali randagi è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà rivolgersi a terzi rivendicando i danni e le spese all'impresa.

Art. 8 - La Stazione appaltante riconosce all'impresa, per il servizio di che trattasi, la somma di € 3,86 oltre IVA

animale/die, comprensive dell'assistenza veterinaria; € 99,00 oltre IVA per la cattura degli animali vaganti. L'impresa offre gratuitamente alla stazione appaltante la microchippatura degli animali. Alla liquidazione mensile ed al relativo pagamento si provvederà dietro presentazione di regolare fattura indicante il numero dei cani e gatti presenti nel mese, il numero dei decessi, delle adozioni e delle nuove entrate. A conclusione dell'appalto l'ufficio competente della stazione appaltante redige apposito certificato di regolare esecuzione del servizio, che dovrà essere firmato dall'impresa e dalla stazione appaltante, nella persona del Responsabile del Servizio.

Art. 9 - La stazione appaltante si riserva di procedere in ogni momento, e senza preavviso alcuno, ad ispezioni atte a verificare la corretta esecuzione del servizio. In caso di rilevate inadempienze si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Art. 10 - Per l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto l'impresa deve avvalersi di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.

Art. 11 - Le inadempienze e qualunque violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto comporteranno l'applicazione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 12 - La stazione appaltante si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, recuperando tali spese a carico dell'impresa.

Art. 13 - Per l'esecuzione del servizio l'impresa ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sollevando la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità relative, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci

lavoratori nel caso di cooperative.

L'impresa deve certificare a richiesta della stazione appaltante, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l'impresa non provveda, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

L'impresa si obbliga altresì alla stipula di polizza assicurative RCT, RCO con primaria compagnia assicuratrice e massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per la RCT e € 800.000,00 per la RCO. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi subiti dai dipendenti, dai volontari e da tutti coloro che verranno a contatto con gli animali. L'impresa solleva il Comune di Pitigliano da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo

svolgimento del servizio, ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, per tutta la durata dello stesso, l'impresa è vincolata al rispetto delle disposizioni di leggi, decreti e regolamenti, sia nazionali che regionali, attinenti il servizio di che trattasi, vigenti durante il periodo contrattuale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 15 - La IMPRESA accetta gli oneri e gli obblighi previsti a suo carico dal capitolato d'oneri.

Art. 16 - L'IMPRESA a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una cauzione di € 5.000,00 pari al 10% dell'importo contrattuale netto del presente contratto mediante polizza fideiussoria n. 221A8550 emessa in data 25.05.2015 dalla Compagnia Zurich Insurance Plc - intermediario assicurativo n.0221 Città di Castello.

Art. 17 - Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa:

- elegge domicilio legale in Pitigliano presso il Comune di Pitigliano Piazza Garibaldi 37.
- nomina quale responsabile dell'IMPRESA il legale rappresentante sig. Matteo Galdi che ha i compiti previsti

nel CAPITOLATO.

Art. 18 - La risoluzione del contratto nonché gli effetti da questa derivanti è regolata dall'articolo 19 del CAPITOLATO.

Art. 19 - Le spese del presente contratto (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria ecc.), nessuna esclusa, sono a totale carico della IMPRESA. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Art. 19 - La IMPRESA, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione

o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

Per le comunicazioni le Parti indicano i seguenti indirizzi di fax: 0564/616738; posta elettronica: comune.pitigliano@postacert.toscana.it, per il Comune di Pitigliano e per la Ditta: fax: 0564.579060, posta elettronica: dogfarm@pec.it e ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

Si dà atto del rispetto dell'art.11 c.13 del D.Lgs. 163/2006, dell'assolvimento dell'imposta di bollo in forma virtuale, e della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, così come risultante anche da loro espressa dichiarazione, che risultano conformi al disposto dell'art.1 c.1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 c.1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici n.11 pagine a video.

Il Responsabile del Servizio P.M.:

PIERLUIGI CAMILLI \_\_\_\_\_

Per la Ditta:

MATTEO GALDI \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale:

Dott. DI SIBIO GIUSEPPE \_\_\_\_\_